

Procedura aperta - “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”

Verbale di gara

XXXII Seduta pubblica del 11/10/2019

Il giorno 11 ottobre 2019 alle ore 11:45 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la trentaduesima seduta pubblica di gara della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico relativo all'esecuzione di tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento denominato “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera”, come meglio specificato nei documenti di gara.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. ing. Luca Castagna, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l'avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

È inoltre presente alla seduta, a partire dalle ore 14:30, il sig. Giampiero Bertoglio, delegato dal legale rappresentante dell'impresa Preve Costruzioni S.p.A., in forza della delega già assunta agli atti.

Con riferimento alla documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio al concorrente n. 10 CONPAT Scarl in occasione della XXIX seduta pubblica di gara del 17/09/2019, si dà atto di quanto segue.

Con riguardo al potenziale subappaltatore T.G.S. Scavi, la documentazione pervenuta è conforme a quanto richiesto.

Con riguardo al potenziale subappaltatore Girardello:

- Considerato che la documentazione integrativa acquisita evidenzia come la condotta penalmente sanzionata non rientra fra i reati per i quali è prevista l'esclusione automatica dalle gare;
- Considerato, inoltre, che la sentenza di condanna (ancorché non definitiva) ha accertato il dolo, ragione per cui non pare possibile ravvisarsi, nella condotta un “errore” professionale, trattandosi piuttosto di una violazione intenzionale della legge, che, tuttavia, il codice non considera ostativa in quanto non la comprende fra quelle comportanti l'esclusione;
- Da altro punto di vista, la condotta incriminata risale a molti anni addietro e dalla sentenza penale risulta sia stata accertata e contestata fin dall'epoca, ai fini della sanzione amministrativa. Pertanto la condotta stessa non si colloca, comunque, entro l'arco di tempo potenzialmente rilevante ai fini dell'errore professionale grave;
- Infine, malgrado la natura della condotta, offensiva di beni meritevoli di particolare attenzione, l'unicità del “precedente” a sua volta fa propendere per la non ostatività sotto il profilo dell'errore professionale;

non si ravvisa la sussistenza, nel caso concreto, di cause ostative alla partecipazione alla presente procedura di gara da parte del predetto potenziale subappaltatore.

Con riguardo al potenziale subappaltatore Research Consorzio Stabile:



- Considerata la sentenza del Tribunale di Monza, che ha rigettato la domanda di accertamento della presunta sussistenza dei presupposti per la risoluzione;
- Considerato che tale accertamento giudiziario si colloca entro il periodo di tempo rilevante ai fini della configurabilità dell'errore professionale grave escludente;
- Ritenuto non necessario valutare se questo possa effettivamente configurarsi nella specie, stante le misure di self-cleaning, indicate dall'interessato nel DGUE, che comunque appaiono idonee a superare l'eventuale pregressa situazione ostativa;

non si ravvisa la sussistenza, nel caso concreto, di cause ostative alla partecipazione alla presente procedura di gara da parte del predetto potenziale subappaltatore.

Si dà atto che il concorrente ha altresì trasmesso nei termini previsti la documentazione integrativa richiesta in sede di soccorso istruttorio attivato in occasione della XXX seduta pubblica di gara del 04/10/2019. Tale documentazione è conforme a quanto richiesto.

Si prosegue con l'esame della documentazione amministrativa presentata dal predetto concorrente.

Con riferimento al potenziale subappaltatore I.T.Q. Project, si dà atto che tale operatore economico ha dichiarato nel proprio DGUE di non essere tenuto alla disciplina di cui alla L. 68/1999, senza tuttavia indicarne le motivazioni. Si ritiene di dover richiedere una dichiarazione integrativa in tal senso.

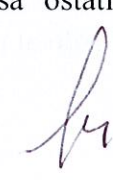
Con riferimento al potenziale subappaltatore Didaco S.r.l., indicato dal concorrente nella terna relativa ai lavori di cui alla Categoria 9 – Bonifica dei siti contaminati, si dà atto che dalla documentazione amministrativa prodotta non si evince espressamente l'iscrizione della predetta impresa alla corrispondente categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Si ritiene di dover richiedere documentazione integrativa in tal senso.

Sempre con riguardo al predetto potenziale subappaltatore, nelle dichiarazioni rese nel DGUE si fa riferimento all'esclusione da una gara d'appalto intervenuta con provvedimento del 19/07/2018 per non aver dichiarato alla stazione appaltante una precedente annotazione nel casellario ANAC. Si richiede di precisare quando è stata resa la dichiarazione contenente la suddetta omissione, nonché l'esito dei procedimenti avviati da ANAC e l'eventuale contenzioso conseguente.

Con riferimento agli elementi sopra esposti, si attiva la procedura di soccorso istruttorio, assegnando al concorrente il termine del 17/10/19 per la trasmissione della documentazione richiesta.

Riguardo al concorrente n. 1 Europea 92, dopo le determinazioni assunte come da verbale della XIII seduta del 24/05/2019, la Stazione Appaltante interessata ha fatto pervenire con pec del 11/06/2019 la sentenza n. 2745/2019 del Tribunale di Torino, nel frattempo intervenuta fra sé e la ditta Alpin, potenziale subappaltatore indicato dal predetto concorrente.

Tale sentenza riconosce legittima la risoluzione contrattuale da parte della Stazione Appaltante, ravvisando un grave inadempimento da parte dell'appaltatore. Tale sopravvenienza deve essere valutata ai fini di un aggiornamento del giudizio sulla eventuale configurabilità di una causa ostativa alla partecipazione in capo all'impresa Alpin, indicata dal concorrente n. 1 sopra citato.

Valutate le specifiche circostanze fattuali che hanno dato luogo alla risoluzione, come ricostruite dalla richiamata sentenza, si ritiene che, nel caso concreto, la risoluzione sopra menzionata non assurga a gravità tale da inficiare l'affidabilità del potenziale subappaltatore in relazione alla presente procedura di gara.

Si procede ad avviare la verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente n. 11, la cui denominazione corretta risulta essere costituenda "A.T.I. Giuggia Costruzioni S.r.l. (mandataria) – Preve Costruzioni S.p.A. (mandante) – Ecofond S.r.l. (mandante)"

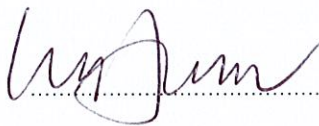
La seduta rimane sospesa fra le ore 13:00 e le ore 14:30.

Alle ore 17:20 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica, già calendarizzata per il giorno 18/10/2019 alle ore 10:00, per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. Ing. Luca Castagna



Il Segretario Avv. Giacomo Marchese

